



Allegato A

COMUNE DI ORISTANO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA di alcune fattispecie di violazioni in materia di TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

**SCADENZA
15 febbraio 2010**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____.

INDICE

- Art. 1 - **Oggetto** - pag. 3
- Art. 2 - **Soggetti interessati** - pag. 3
- Art. 3 - **Definizione agevolata** - pag. 3
- Art. 4 - **Modalità di accesso alla definizione agevolata** - pag. 4
- Art. 5 - **Rateizzazione delle somme da corrispondere** - pag. 4
- Art. 6 - **Rigetto dell'istanza** - pag. 5
- Art. 7 - **Effetti della definizione** - pag. 5
- Art. 8 - **Pubblicità** - pag. 5
- Art. 9 - **Norme finali** - pag. 5
- Art. 10 - **Entrata in vigore** - pag. 5

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato in relazione al principio di buona fede e collaborazione reciproca fra Amministrazione e contribuenti previsto dall'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto dei diritti del Contribuente, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data di approvazione del presente regolamento, inerenti la Tassa raccolta rifiuti solidi urbani e concernenti le fattispecie di cui all'art. 2.

Articolo 2

SOGGETTI INTERESSATI

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi titolari di attività produttive che:
- a) occupano locali soggetti a tassa situati nel territorio comunale;
 - b) hanno omesso di presentare la denuncia (o l'hanno presentata in modo infedele) prevista dall'art. 70, commi 1 e 2 D.Lgs. 507/1993 in relazione agli anni d'imposta dal 2004 al 2008
 - c) hanno documentalmente provveduto allo smaltimento dei Rifiuti Urbani provenienti da tali attività attraverso convenzioni con soggetti autorizzati al trasporto e allo smaltimento, ai quali hanno corrisposto i relativi costi.

Articolo 3

DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. I soggetti di cui all'art. 2 possono definire i rapporti tributari mediante versamento della tassa in ragione del 10 % di quanto dovuto senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.
2. Resta fermo l'obbligo di corrispondere l'addizionale provinciale determinata nella misura percentuale stabilita dall'Amministrazione Provinciale e calcolata sulla base del tributo dovuto prima dell'applicazione della riduzione prevista dal comma 1.

Articolo 4

MODALITA' DI ACCESSO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione tributaria, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro il 15 febbraio 2010, mediante consegna

diretta all'ufficio protocollo dell'ente o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposta istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio (allegato A al presente regolamento), con indicazione di ogni dato richiesto utile alla verifica istruttoria da parte dell'Amministrazione.

2. Successivamente l'ente provvederà a comunicare al contribuente, entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, le somme dovute a seguito della medesima istanza mediante raccomandata A.R. stabilendo un termine improrogabile per il versamento.

3. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito conto corrente postale indicato dal Comune nella comunicazione di cui al comma 2. Le quote inerenti le addizionali provinciali verranno successivamente riversate dal Comune, tramite procedura contabile, all'ente di competenza.

4. La definizione agevolata della tassa rifiuti solidi urbani si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal Comune.

Articolo 5

RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DA CORRISPONDERE

1. Il versamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata può essere eseguito mediante le seguenti modalità:

- versamento in un'unica soluzione entro la data comunicata dal Comune quale termine di pagamento;
- versamento rateale fino ad un massimo di n. 4 rate qualora l'importo complessivo della tassa da condonare superi o sia uguale all'importo di € 1.000,00 (mille). La scelta del pagamento rateale non comporta l'applicazione di interessi legali sulle rate successive alla prima.

2. La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente entro il termine che il Comune ha assegnato per il pagamento. Alla domanda dovrà necessariamente essere allegata l'attestazione di versamento della prima rata.

3. Il mancato pagamento di ogni singola scadenza, comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata e l'attivazione della procedura di accertamento. In questi casi non si fa luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.

Art. 6

RIGETTO DELL'ISTANZA

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato entro il 31/12/2010, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento.
2. Gli errori scusabili, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, dovranno essere regolarizzati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione inviata agli interessati a cura dell'ente a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 7

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento della definizione preclude all'amministrazione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti contitolari, ogni possibilità di esperire accertamenti in rettifica o d'ufficio, limitatamente ai fabbricati oggetto della definizione agevolata e esclusivamente per gli anni oggetto della medesima.

Art. 8

PUBBLICITA'

1. L'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici, stampa locale ed invio comunicazioni alle associazioni di categoria.

Art. 9

NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.